

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **92/1974** (ECLI:IT:COST:1974:92)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **REALE N.**

Camera di Consiglio del **21/02/1974**; Decisione del **21/03/1974**

Deposito del **27/03/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7157**

Atti decisi:

N. 92

SENTENZA 21 MARZO 1974

Deposito in cancelleria: 27 marzo 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 89 del 3 aprile 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 369 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1972 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Pedrini Adriano, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto in fatto:

Con ordinanza emessa il 6 aprile 1972, nel corso del procedimento penale a carico di Pedrini Adriano, il giudice istruttore presso il tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 369 c.p.p., il quale, a differenza di quanto dispone l'articolo 372 c.p.p. per i difensori delle parti private, non assegna alcun termine al p.m. per formulare le conclusioni alla fine dell'istruttoria formale.

Si assume nell'ordinanza di rinvio che la mancata previsione di tale termine creerebbe, tra accusa e difesa, una disparità di trattamento nell'esercizio dei rispettivi poteri nel processo penale, che non sarebbe giustificata dalla posizione istituzionale e dalle funzioni assegnate al p.m., con conseguente violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione.

Il contrasto con le altre norme deriverebbe poi dal fatto che l'assenza del predetto termine mentre, da un lato, finirebbe per porre lo svolgimento del processo alla mercé del p.m. arrecherebbe, dall'altro, un indiscutibile pregiudizio all'interesse dell'imputato ad una sollecita definizione del procedimento, intesa quale ulteriore specificazione del diritto di difesa.

La rilevanza della questione si puntualizzerebbe, infine, nel fatto che essendo ormai completata l'istruttoria il giudice a quo si trova nella necessità di dover trasmettere gli atti al p.m. ai sensi della norma impugnata.

Considerato in diritto:

1. - Questa Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con gli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, l'art. 369 c.p.p., che non assegna alcun termine al pubblico ministero per presentare le proprie requisitorie alla fine dell'istruttoria formale, anche in considerazione del fatto che l'art. 372 c.p.p. assegna ai difensori, dopo il deposito in cancelleria degli atti e documenti del processo con le conclusioni del p.m., il termine di cinque giorni, decorrente dalla notifica del deposito, per la presentazione di memorie e istanze.

2. - La questione è da dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza.

Invero essa è stata sollevata ancor prima della trasmissione degli atti al p.m., quando - cioè - l'inosservanza da parte del medesimo del termine di cinque giorni (che, secondo quanto risulta dall'ordinanza, dovrebbe essergli imposto a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in esame, in correlazione con quello stabilito dall'art. 372 c.p.p. per il difensore delle parti private) era ancora meramente ipotetica ed eventuale.

È evidente pertanto che la sua risoluzione non potrebbe esplicare alcun effetto sul compito devoluto al giudice a quo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 369 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 112 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.